

233.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	pioni recanti sullo stelo il simbolo del fascio littorio)	6
Missioni vevolevoli nella seduta del 3 dicembre 2002	3	(Sezione 3 – Iniziative per consentire l'esercizio del diritto di voto agli italiani temporaneamente residenti all'estero per ragioni di lavoro)	7
Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Sospensione dell'erogazione delle pensioni ai lavoratori esposti all'amianto da parte della sede INPS del Veneto)	8
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 5 – Costituzione di un partito musulmano in Italia)	8
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 6 – Manifestazione per la commemorazione dell'eccidio avvenuto a Schio - Vicenza nel luglio 1945)	9
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 7 – Interpretazione dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sul numero di mandati consecutivi di sindaci e presidenti di provincia)	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5		
Atti di controllo e di indirizzo	5		
Interpellanza ed interrogazioni	6		
(Sezione 1 – Eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro)	6		
(Sezione 2 – Installazione, da parte dell'amministrazione comunale di Lucca, di lam-			

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge S. 776 (Approvato dal Senato) n. 2579 ed abbinata proposte di legge nn. 296-1510-2316	11	(Sezione 15 – Articolo 20 ed emendamento) .	23
(Sezione 1 – Articolo 6 ed emendamenti) .	11	(Sezione 16 – Articolo 21 ed emendamento) .	24
(Sezione 2 – Articolo 7 ed emendamenti) .	12	(Sezione 17 – Articolo 22, emendamenti e subemendamento)	25
(Sezione 3 – Articolo 8)	12	(Sezione 18 – Articolo 23 ed emendamenti) ..	26
(Sezione 4 – Articolo 9 ed emendamenti) .	13	(Sezione 19 – Ordini del giorno)	27
(Sezione 5 – Articolo 10, emendamento e subemendamenti)	14	Disegno di legge di conversione n. 3381	29
(Sezione 6 – Articolo 11 ed emendamento) .	16	(Sezione 1 – Articolo aggiuntivo dichiarato inammissibile)	29
(Sezione 7 – Articolo 12 ed emendamento) .	17	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	29
(Sezione 8 – Articolo 13 ed emendamenti) .	18	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	29
(Sezione 9 – Articolo 14, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	19	(Sezione 4 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	30
(Sezione 10 – Articolo 15 ed articolo ag- giuntivo)	20	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	34
(Sezione 11 – Articolo 16 ed emendamenti) ..	21	(Sezione 6 – Emendamenti ed articoli ag- giuntivi riferiti agli articoli del decreto- legge)	34
(Sezione 12 – Articolo 17)	23		
(Sezione 13 – Articolo 18)	23		
(Sezione 14 – Articolo 19)	23		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 3 dicembre 2002.**

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Cossa, Cristaldi, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frigato, Galati, Gambale, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Kessler, La Malfa, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nan, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistelli, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Scarpa Bonazza Buora, Santelli, Selva, Scherini, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vertone, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante, Vitali, Zacchera, Zani.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Acquarone, Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Bianco Gerardo, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Ceremigna, Chiti, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Coronella, Cossa, Cristaldi, De Simone Alberta, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frigato, Galati, Gambale, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Grimaldi, Kessler, Lion, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello,

Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nan, Nesi, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Pistelli, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Romano, Russo Paolo, Scarpa Bonazza Buora, Santelli, Selva, Scherini, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vertone, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante, Vitali, Zacchera, Zani.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FATUZZO e CATANOSO: « Modifica dell'articolo 100 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di revoca dei segretari comunali e provinciali » (3187) *Parere della XI Commissione;*

CIANI ed altri: « Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore » (3284);

MOLINARI e RUGGERI: « Delega al Governo per il riordino della carriera dei

dirigenti dell'amministrazione penitenziaria » (3346) *Parere delle Commissioni II, V e XI.*

II Commissione (Giustizia):

GIULIO CONTI: « Divieto dell'esercizio di pratiche di infibulazione, di escissione e di clitoridectomia sul territorio dello Stato italiano » (3282) *Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

GIUSEPPE GIANNI: « Concessione di amnistia e indulto » (3332) *Parere delle Commissioni I, IV, XI e XII;*

BOATO e CIMA: « Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati » (3367) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VII Commissione (Cultura):

GIACOMO VENTURA ed altri: « Istituzione dell'Osservatorio permanente sui beni culturali e ambientali » (3260) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BOCCIA ed altri: « Disposizioni per il trasferimento della biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico a Palazzo S. Gervasio » (3305) *Parere delle Commissioni I e V.*

VIII Commissione (Ambiente):

PISTONE: « Disposizioni in favore della popolazione di Niscemi colpita dal dissesto idrogeologico del 12 ottobre 1997 » (3233) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

LEZZA: « Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di con-

tribuzione figurativa a favore degli invalidi e dei sordomuti » (3211) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

ROCCHI: « Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'alimentazione (2633) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XI, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

COLA: « Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, concernente la diffusione dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero e istituzione di un servizio di emergenza nazionale » (3281) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 il rapporto sull'assetto organizzativo e le attività svolte dalla Società sviluppo Italia, riferito al periodo 1° ottobre 2001 - 30 settembre 2002, comprensivo del bilancio della società stessa riferito all'anno 2001 (doc. CLXII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 2 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5

agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 21 novembre 2002, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 2002 (doc. XLVIII, n. 5).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 29 novembre 2002, ha trasmesso due documenti, approvati dall'assemblea del CNEL, recanti le osservazioni e proposte riguardanti, rispettivamente, « La programmazione regionale nel Mezzogiorno » e « Lo stato della partnership per l'attuazione del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1 ».

Questi documenti saranno trasmessi dalla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 20 novembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione LUNETTI ed altri n. 0/1984/IX/5, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta della IX Commissione (Trasporti) del 28 novembre 2001, concernente la realizzazione del collegamento Fano-Grosseto.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 29 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, la relazione sull'attività svolta negli anni 1999 e 2000 dall'Associazione italiana della Croce rossa, con allegati i conti consuntivi riferiti alle medesime annualità ed i bilanci di previsione consolidati per gli esercizi 2000 e 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa dalla XII Commissione (Affari sociali).

Il ministro della salute, con lettera in data 2 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, la prima relazione sulla farmacovigilanza, relativa all'anno 2001 (doc. CLXXXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro)

A) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*
— Per sapere — premesso che:

già con la legge finanziaria per il 2001 erano state introdotte misure dirette ad incentivare la permanenza degli anziani nel mercato del lavoro;

il Governo ha manifestato l'intendimento di proseguire in questa direzione attraverso la delega in materia previdenziale, che pone una particolare attenzione alla transizione verso la piena quiescenza;

all'interno del sistema italiano i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica per il diritto a conseguire l'assegno di pensione sono più favorevoli rispetto al resto dei Paesi europei ed una vastissima platea di lavoratori matura tale diritto in età relativamente giovane;

è dunque certamente da considerarsi come passaggio obbligatorio sia la « liberalizzazione » dell'età pensionabile, sia l'eliminazione progressiva del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro;

è peraltro evidente l'interazione fra i due profili della questione, atteso che il grado di appetibilità della liberalizzazione dell'età pensionabile è in stretta dipendenza dell'effettiva eliminazione del divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro —:

quali siano le « tappe » programmatiche dell'azione di Governo per pervenire, in progressione, alla totale eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro. (3-01298)

(3 settembre 2002)

(Sezione 2 – Installazione, da parte dell'amministrazione comunale di Lucca, di lampioni recanti sullo stelo il simbolo del fascio littorio)

B) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Lucca nel corso della campagna elettorale per le elezioni comunali ha installato davanti alla stazione ferroviaria, e più precisamente in Piazzale Ricasoli, alcuni lampioni in ghisa che riportano sullo stelo, oltre allo stemma del comune di Lucca, anche quello del fascio littorio;

le giustificazioni addotte da parte degli amministratori lucchesi, secondo i quali il gesto non ha significato politico e si tratterebbe solo del recupero di vecchi lampioni, appaiono del tutto inopportune e insufficienti;

la Costituzione repubblicana si fonda sui valori della lotta di Liberazione e della Resistenza, che, unificando una vasta plu-

ralità di movimenti politici, liberarono dal nazifascismo il nostro Paese, restituendogli dignità, pace e democrazia;

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana recita: « È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista »;

la provincia di Lucca è stata oggetto di gravissime stragi di civili e di deportazioni di massa durante il periodo di occupazione nazifascista: per questo trova sede, sul territorio provinciale, il Parco della pace di S. Anna di Stazzema;

da molto tempo il sindaco di Lucca Fazzi continua ad alimentare, concedendo « dignità democratica », movimenti xenofobi, razzisti e di chiara ispirazione fascista, come il movimento Forza Nuova, autorizzato per i festeggiamenti del 25 aprile 2001, a tenere un convegno denigratorio e offensivo dei valori della Resistenza, in cui si verificò una situazione paradossale, con la città completamente blindata;

questo è solo l'ultimo di una grave serie di atti, tra l'altro già segnalati, che varie amministrazioni di centrodestra della provincia di Lucca stanno portando avanti, con la finalità di rendere « democratiche » ed attuali le vecchie simbologie fasciste —:

quali valutazioni il Governo esprima in merito all'azione promossa dall'amministrazione comunale di Lucca, tesa a screditare la memoria storica del Paese e a disconoscere le radici antifasciste della nostra Costituzione;

se il Governo non ritenga che i fatti di cui sopra costituiscano violazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e della legge 20 giugno 1952, n. 645, e, in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare.

(2-00347) « Raffaella Mariani, Carli, Cordoni, Filippeschi ».

(30 maggio 2002)

(Sezione 3 - Iniziative per consentire l'esercizio del diritto di voto agli italiani temporaneamente residenti all'estero per ragioni di lavoro)

C) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con votazione pressoché unanime è stata approvata la legge che consente il diritto di voto agli italiani residenti all'estero;

vi sono, peraltro, numerose categorie di cittadini italiani che, per ragioni di lavoro, non hanno la materiale possibilità di esercitare il diritto più significativo di uno Stato democratico;

fra essi, è bene ricordare, i marinai italiani in navigazione, di cui si interessò per primo Gabriele D'Annunzio nel lontanissimo 1923, il personale Alitalia, i camionisti, i diplomatici, i lavoratori in sedi estere ed i militari all'estero;

si calcola che siano circa trentamila gli italiani privati di fatto del diritto di voto;

è possibile, seguendo l'esempio di altre democrazie, risolvere il problema prevedendo il voto per posta o elettronicamente o con altre modalità —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per consentire agli italiani che per ragioni di lavoro sono impossibilitati ad esercitare il diritto di voto, in quanto assenti dal territorio nazionale, di esprimere la propria preferenza politica partecipando concretamente alla vita democratica della Nazione. (3-00946)

(10 maggio 2002)

(Sezione 4 – Sospensione dell'erogazione delle pensioni ai lavoratori esposti all'amianto da parte della sede INPS del Veneto)

D) Interrogazione

RUZZANTE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in seguito alla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Veneto n. 2393 del 2002, la sede regionale dell'Inps ha ordinato di sospendere il pagamento delle pensioni ai lavoratori esposti all'amianto, che hanno visto riconosciuto il loro diritto sulla base degli atti di indirizzo emessi in materia dal ministero del lavoro e della previdenza sociale del Governo dell'Ulivo;

il tribunale amministrativo regionale del Veneto, contrariamente al tribunale amministrativo regionale del Lazio, che si è dichiarato incompetente a giudicare su tale materia, ha dichiarato invalidi gli atti di indirizzo perché non inseriti in una apposita legge, ma solo in atti amministrativi;

la legge 31 luglio 2002, n. 179, « Disposizioni in materia ambientale », all'articolo 18, comma 8, ha stabilito che « le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'Inail sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni »;

L'Inps del Veneto ha ordinato, in base alla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Veneto, di sospendere il pagamento della pensione a molti lavoratori delle aziende venete (in particolare, l'Ivg Colbacchini di Selvazzano, in provincia di Padova);

i suddetti lavoratori, oltre ad avere subito gravissimi danni alla salute a causa dell'esposizione all'amianto, rischiano di venire privati del diritto ai benefici previdenziali, trovandosi quindi senza lavoro e senza pensione —:

se il Governo sia a conoscenza di questa gravissima situazione e quali iniziative intenda adottare per fare salvi i diritti acquisiti dai lavoratori esposti all'amianto. (3-01138)

(25 giugno 2002)

(Sezione 5 – Costituzione di un partito musulmano in Italia)

E) Interrogazione

POLLEDRI, BRICOLO, ERCOLE, DIDONÈ, RIZZI, MARTINELLI, FONTANINI, LUCIANO DUSSIN, CAPARINI, LUSSANA, DARIO GALLI, PAROLO, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, BIANCHI CLERICI, GUIDO DUSSIN e GIBELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli organi di stampa hanno riportato notizia di un congresso, tenutosi a Milano domenica 26 maggio 2002, avente apparentemente lo scopo di dare il via alla costituzione di un partito politico mussulmano in Italia;

in un'intervista a *Il Giornale* del 27 maggio 2002 Adel Smith, presidente dell'Unione mussulmani d'Italia e promotore del movimento, ha sostenuto chiaramente che il partito dell'Unione mussulmani d'Italia avrebbe la stessa filosofia degli analoghi partiti islamici operanti nei Paesi arabi, con una connotazione profondamente religiosa e con l'intento di implementare un sistema sociale e giuridico di impostazione islamica in Italia;

già 5.000 mussulmani, a detta dello stesso Smith, sono pronti ad iscriversi;

la Corte di giustizia europea, esprimendosi con la sentenza del 31 luglio 2001 in riferimento al partito *Refah* di ispira-

zione islamica ed istituito in Turchia, ha dichiarato incompatibile con i principi cardine della Convenzione europea per i diritti dell'uomo ogni movimento politico che contempra nel proprio programma l'instaurazione della *sharia* all'interno di uno Stato membro —:

se il Governo ritenga che l'instaurazione del diritto islamico e della *sharia* sia compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Costituzione ed i principi generali dell'ordinamento italiano.

(3-01040)

(5 giugno 2002)

(Sezione 6 – Manifestazione per la commemorazione dell'eccidio avvenuto a Schio – Vicenza – nel luglio 1945)

F) Interrogazione

TRUPIA e RUZZANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

domenica 7 luglio 2002 si è tenuta a Schio (Vicenza) una commemorazione dell'eccidio avvenuto nel luglio 1945, a cui hanno partecipato alcuni reduci della Repubblica di Salò, tra i quali rappresentanti di vari reparti combattentistici, a partire dalla guardia nazionale repubblicana, fino agli esponenti di battaglioni come *Sagittario* e *Fulmine* della *Decima Mas*, assieme ad un altro centinaio di manifestanti;

tale commemorazione si è trasformata in un corteo inneggiante al nazifascismo con *slogan* e gesti inequivocabili e non altrimenti interpretabili, testimoniati anche dalle foto apparse sulla stampa (*il Giornale di Vicenza* e *il Gazzettino di Vicenza*) dell'8 luglio 2002: dal saluto romano al grido di « boia chi molla » e di « assassini » rivolto ai cittadini di Schio presenti al passaggio del corteo in via Capitano Sella;

si era in presenza, presso il cimitero militare, di una bancarella in cui erano in vendita *gadget* con l'effigie di Mussolini e le svastiche;

dalle informazioni avute nei giorni precedenti e rese pubbliche dagli organi di stampa, si poteva prevedere che tale manifestazione degenerasse in un corteo inneggiante al fascismo, data l'annunciata presenza di camicie nere, reduci e simpatizzanti della *Decima Mas* e di giovani di estrema destra;

la città di Schio, premiata con la medaglia d'argento al valor militare per meriti resistenziali, ha risposto democraticamente a tali provocazioni e le forze dell'ordine, con responsabilità ed attenzione, hanno garantito che tutto si svolgesse ordinatamente —:

se sia a conoscenza di tali fatti;

chi abbia formalizzato la richiesta di tale manifestazione, chi l'abbia autorizzata e come sia stato possibile che essa sia degenerata tanto da entrare palesemente in contrasto con la nostra Costituzione;

se non si ritenga che manifestazioni di questo tipo siano perseguibili in base ai dettati costituzionali. (3-01203)

(9 luglio 2002)

(Sezione 7 – Interpretazione dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sul numero di mandati consecutivi di sindaci e presidenti di provincia)

G) Interrogazione

MAGGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la legge per l'elezione diretta del sindaco del 1993 decise di porre un limite all'immediata rieleggibilità per i sindaci e i presidenti delle province che avessero ricoperto due mandati consecutivi;

successivamente, venne posto un correttivo con la legge 30 aprile 1999, n. 120, che consentiva un terzo mandato qualora uno dei due precedenti avesse avuto du-

rata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie;

la predetta formulazione fu adottata non solo *pro futuro*, ma anche per le situazioni precedenti (ed a queste ipotesi la nuova norma si sarebbe applicata ancora per molto tempo): eppure la durata dei mandati, in precedenza, era stata di 4 anni, mentre solo a partire dal 1999 — in virtù della stessa legge n. 120 del 1999 — la durata dei mandati di sindaco e presidente di provincia era stata elevata a 5 anni di durata;

della confusione parve edotto lo stesso relatore Villone, che dichiarò nella seduta del 16 marzo 1999 dell'Assemblea del Senato (in sede di esame del disegno di legge che avrebbe poi dato luogo alla legge n. 120 del 1999) che il testo prendeva « in considerazione un'ipotesi minore, per così dire, cioè non rompe il principio dei due mandati, ma lo corregge per il caso in cui — che si verifica frequentemente — nell'ambito dei due mandati ce ne sia stato uno molto breve per un qualsiasi motivo diverso dalle dimissioni volontarie. Possiamo parlare di incidente di percorso, per definirlo in modo sintetico. In questo caso, si riconosce la possibilità del terzo mandato, sempre che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà del mandato stesso (i due anni, sei mesi e un giorno che ovviamente sono riferiti alla durata di cinque anni che si prospetta nel provvedimento) »;

il tenore letterale della modifica, quindi, non rende appieno l'intenzione del legislatore, che era quello di considerare sufficiente, ai fini della possibilità di un terzo mandato, che uno dei primi due fosse durato meno della metà della durata fissata dalla legge vigente al momento del suo svolgimento. La disposizione — poi consacrata nell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma

3 — fece invece riferimento al solo caso della carica di cinque anni introdotta dalla legge citata, dimezzandola ai fini del conteggio del mandato da considerare per il terzo rinnovo, ignorando che vi erano — ed anzi, erano la stragrande maggioranza — casi in cui il conteggio dei due anni e mezzo si applicava a mandati di quattro anni, perché condotti in base alla vecchia legge del 1993: nella logica del senatore Villone, a questi ultimi si sarebbe dovuto applicare il conteggio della « durata inferiore alla metà del mandato stesso », e cioè soltanto due anni (tant'è vero che incidentalmente il predetto senatore riferiva il termine maggiore ai soli mandati di cinque anni di durata che si istituivano per la prima volta nel provvedimento) —:

se si ritenga che esistano margini per una circolare interpretativa del ministero dell'interno, che — alla stregua di altri casi verificatisi in passato — riconduca a razionalità la materia, sanando situazioni che altrimenti rischiano di essere assoggettate a trattamenti ingiustificatamente differenziati;

se, in difetto, non si ritenga necessario procedere con la massima urgenza all'interpretazione autentica — con norma di rango primario — dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel senso di prevedere che ai sindaci ed ai presidenti di provincia che hanno svolto il loro mandato sotto l'ambito di vigenza dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, prima che nei loro confronti avesse effetto la modifica introdotta dall'articolo 7, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, deve essere consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. (3-00521)

(12 dicembre 2001)

DISEGNO DI LEGGE: S. 776 — INTERVENTI IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE, RIASSETTO NORMATIVO E CODIFICAZIONE — LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2001 (APPROVATO DAL SENATO) (2579) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 296-1510-2316

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Riassetto in materia di prodotti alimentari).

1. Il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi ed alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e vegetali;

c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo

sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione;

d) fissazione di regole uniformi per ciò che concerne il sistema sanzionatorio e le modalità di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, ed in particolare per il prelevamento dei campioni;

e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;

f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema sanzionatorio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Riassetto in materia di prodotti alimentari).

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: sanità con la seguente: salute.

6. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6. 1. Mascia.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 2)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

*(Riassetto in materia di tutela
dei consumatori).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle contro-

versie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

*(Riassetto in materia di tutela
dei consumatori).*

Sopprimerlo.

7. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) applicazione, nelle controversie giurisdizionali proposte dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, della condanna prevista dall'articolo 96 del codice di procedura civile, quando il giudice ritenga il comportamento sanzionato particolarmente dannoso per la collettività.

7. 2. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 3)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 8.

(Riassetto in materia di metrologia legale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;

c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).

Sopprimerlo.

9. 1. Gambini, De Brasi, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: considerando, oltre alle esportazioni fino alla fine della lettera.

9. 2. Mascia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

9. 3. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Lulli, Gambini, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

(Approvato)

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 5)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.***(Riassetto in materia di informatizzazione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per il riassetto delle disposizioni concernenti:

a) l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa;

b) la firma elettronica;

c) i compiti e l'organizzazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri operanti nel settore dell'informatica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo delle reti telematiche nella pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 vanno inoltre osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie già adottate o che saranno adottate, entro il termine di esercizio della delega stessa, nelle materie indicate al comma 1;

b) coordinamento, apportando le necessarie conseguenti modifiche, tra la normativa di recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, e il testo unico delle disposizioni legislative e re-

golamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, procedendo, altresì, al necessario raccordo con le disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile concernenti l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica, assicurando una graduazione di tale efficacia in relazione al grado di sicurezza della firma;

c) revisione della disciplina vigente al fine precipuo di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso alla gamma più ampia di servizi con la massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari;

d) riordino e razionalizzazione delle diverse strutture operanti nel campo dell'informatica e accorpamento delle stesse per funzioni omogenee;

e) distinzione tra i centri preposti alla definizione dell'indirizzo politico e alla strategia nel settore e quelli incaricati della gestione operativa e della vigilanza tecnica;

f) individuazione degli organismi e degli strumenti per la valutazione dei risultati delle attività e dell'impatto delle innovazioni derivanti dalla diffusione delle nuove tecnologie nella vita economica e sociale;

g) omogeneizzazione e standardizzazione, anche ai fini dell'armonizzazione a livello centrale e periferico dei bilanci pubblici, dei sistemi di contabilizzazione delle partite economico-finanziarie della pubblica amministrazione, nonché definizione di un efficiente sistema di raccordo tra i vari centri che compongono il sistema nazionale di finanza pubblica, anche mediante l'utilizzo di modalità di collegamento telematico.

**EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 10.***(Riassetto in materia di informatizzazione).*

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10.65
DEL GOVERNO

All'emendamento 10.65, comma 1, aliena, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,

Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 3, dopo le parole: decreti legislativi di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,

0. 10. 65. 4. Mascia.

All'emendamento 10.65, comma 1, aliena, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 3, dopo le parole: decreti legislativi di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

0. 10. 65. 5. Mascia.

All'emendamento 10.65, comma 1, aliena, sopprimere le parole: e regolamenti.

0. 10. 65. 9. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 10.65, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.

0. 10. 65. 7. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Bressa, Boato, Leoni.

(Approvato)

All'emendamento 10.65, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: in sostitu-

zione *fino alla fine della lettera con le seguenti:* in aggiunta a dati e documenti non informatici.

0. 10. 65. 1. Mascia.

All'emendamento 10.65, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: anche ad ordinamento autonomo.

0. 10. 65. 2. Mascia.

All'emendamento 10.65, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) i soggetti abilitati alla predisposizione ed al rilascio di documenti amministrativi per via telematica e della firma elettronica.

0. 10. 65. 6. Ruggia.

All'emendamento 10.65, comma 2, lettera e), sopprimere le parole: anche ad ordinamento autonomo.

0. 10. 65. 3. Mascia.

All'emendamento 10.65, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Sui decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 il Governo è tenuto ad acquisire il previo parere della Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

0. 10. 65. 8. Bressa, Boato, Leoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. (*Riassetto in materia di società dell'informazione*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi e regolamenti su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei ministri competenti per materia, per il coordinamento ed il riassetto delle norme in ma-

teria di società dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo ed al grado di sicurezza della firma;

b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini ed alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessarie;

c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarietà ed originalità, in sostituzione od in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo;

d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;

e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.

2. La delega si esercita per i seguenti oggetti:

a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale;

b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;

c) la gestione dei documenti informatici;

d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;

e) le modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

3. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza di cui al comma 1.

10. 65. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

*(Riassetto delle disposizioni relative
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e

incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:

1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;

2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;

3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;

b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive;

c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.

2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Sopprimerlo.

11. 1. Mascia.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI

ART. 12.

(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti).

1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.

2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.

3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.

4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI

ART. 12.

(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti).

Al comma 1, sostituire le parole: nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti con le seguenti: uniformandosi tra loro.

12. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 8)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti).

1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti

giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega ».

3. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al primo periodo, le parole: « Amministrazioni dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I bandi di concorso possono prevedere, adeguando le prove di esame, anche la partecipazione di personale dotato di laurea in scienze economiche, cui è riservata una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso ».

4. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni ».

5. Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione organica del personale della carriera dirigenziale e direttiva in servizio presso la Corte dei conti è riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o attuariali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si procede indipendentemente

fino alla fine del comma con le seguenti: il parere si intende negativamente espresso.

13. 1. Mascia.

Sopprimere il comma 3.

13. 2. Mascia.

Al comma 3, sopprimere le parole da: ; il secondo periodo è fino alla fine del comma.

***13. 3.** Mascia.

Al comma 3, sopprimere le parole da: ; il secondo periodo è fino alla fine del comma.

***13. 4.** Amici, Bressa, Boato, Leoni, Marone.

Al comma 3, sostituire le parole da: prevedere, adeguando fino alla fine del comma con le seguenti: riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di laurea in scienze economico-aziendali o scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente.

13. 9. (Testo modificato nel corso della seduta) Carrara, Nespoli.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

13. 5. Boato, Leoni, Bressa, Amici, Marone.

Sopprimere il comma 5.

***13. 6.** Bressa, Leoni, Boato, Amici, Marone.

Sopprimere il comma 5.

***13. 7.** Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il magistrato nominato come sostituto delegato al controllo è tenuto, al fine di garantire la continuità della funzione di controllo, ad assistere, congiuntamente al titolare, alle sedute di cui al comma precedente, ed a redigere, come correlatore, quelle parti del referto alla Sezione di controllo che il titolare ritenesse di dovergli affidare ».

13. 8. Nicolosi.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 9)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, al primo periodo, dopo le parole: « almeno cinque anni », sono inserite le seguenti: « o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio ».

2. Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo le parole: « e dell'ENEA » sono inserite le seguenti: « e il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Sopprimerlo.

***14. 1.** Marone, Bressa, Boato, Leoni, Amici.

Sopprimerlo.

***14. 2.** Mascia.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « mantenimento della qualifica posseduta » sono aggiunte le seguenti: « e il riconoscimento dell'anzianità di servizio ».

b) al comma 2, dopo le parole: « in aspettativa senza assegni » sono aggiunte le seguenti: « e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio ».

14. 6. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché il personale di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni.

14. 5. Gazzara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, la parola: « oppure » è sostituita dalle seguenti: « e per gli archeologi e storici dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché gli archivisti di Stato, bibliotecari ed esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che svolgono compiti ».

14. 7. *(Testo corretto)* Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. — 1. La disciplina del personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è demandata alla separata area della dirigenza. Le graduatorie dei concorsi per l'accesso alla seconda fascia dirigenziale riservati al predetto personale conservano la loro validità, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 29 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sino al totale inquadramento del personale in esse compreso nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione di appartenenza; tale inquadramento è effettuato utilizzando la metà dei posti disponibili all'atto dell'istruzione dei ruoli stessi e di quelli che si renderanno successivamente vacanti.

14. 01. Gazzara.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 10)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contri-

buti di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La Federazione italiana sport invernali, in accordo con il Collegio nazionale dei maestri di sci, comunica alle regioni l'elenco dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6. »

15. 01. Governo.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 11)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

MISURE TELEMATICHE

ART. 16.

(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese).

1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato « Registro », il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

MISURE TELEMATICHE

ART. 16.

(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese).

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed a tale ultimo fine si

avvale, quali intermediari per la diffusione del servizio su base territoriale, anche delle imprese di servizio abilitate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

16. 1. Ruggia.

Sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

2. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne stabilisce altresì le modalità applicative, prevedendo eventualmente anche la sua formazione progressiva.

3. Al fine della redazione del Registro, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2003, uno o più decreti legislativi recanti il riordino normativo della disciplina di avvio e di esercizio delle attività di impresa, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, individuando in modo espresso tutti gli adempimenti normativamente richiesti e assicurando comunque la delegificazione quanto meno degli aspetti organizzativi e procedurali della materia. Contestualmente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei suddetti decreti legislativi, l'elenco degli adempimenti amministrativi viene riprodotto anche sul Registro di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

4. Il Registro reca, altresì, tutti gli adempimenti amministrativi imposti da atti a carattere non normativo. A tal fine, entro trenta giorni dalla pubblicazione di ciascun decreto legislativo di riordino normativo, le amministrazioni comunicano motivatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli adempimenti non normativi che devono essere consi-

derati ancora vigenti in quel settore. Qualora la Presidenza del Consiglio dei ministri non ritenga sufficiente la motivazione, essa è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri. Gli adempimenti amministrativi non contenuti nel sito si intendono soppressi e non possono essere in alcun modo richiesti dall'amministrazione.

5. Il Registro reca anche, ove possibile, la modulistica richiesta per gli adempimenti amministrativi di cui al comma 3 e consente di compilarla per via elettronica. A tal fine si provvede con modalità analoghe a quelle previste nel comma 4. Le pubbliche amministrazioni che non rendano disponibile la modulistica per via informatica sono tenute ad accettare istanze redatte in forma libera, purché queste riportino gli elementi strettamente indispensabili ad identificare il richiedente e l'oggetto della richiesta e a curarne direttamente l'integrazione eventualmente necessaria.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici.

7. Negli adempimenti di cui al comma 1 e nella modulistica di cui al comma 5 sono ricomprese anche quelli dello sportello unico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed al relativo regolamento governativo.

8. L'aggiornamento dei moduli, dei modelli e degli adempimenti amministrativi può essere fatto valere nei confronti delle imprese solamente se l'aggiornamento stesso sia contenuto nel Registro di cui al presente articolo.

9. Il sito o i siti telematici contenenti il Registro possono prevedere modalità di accesso diretto per il collegamento con eventuali analoghi siti regionali per gli adempimenti.

16. 2. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Marone.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 12)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 13)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

(Consultazione in via telematica).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei ministri può inoltre pubblicare atti legi-

slativi e regolamentari in vigore nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 14)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile).

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 15)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

(Norme transitorie).

1. Per la legge di semplificazione dell'anno 2002, i termini di cui al comma 1

dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 2003 e al 30 novembre 2002.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

(Norme transitorie).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 gennaio 2003 e al 30 novembre 2002 con le seguenti: 31 marzo 2003 e al 30 aprile 2003.

20. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 16)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato nella misura massima di 516.457 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno 2002 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2002 con le seguenti: dall'anno 2003.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

sostituire le parole: bilancio triennale 2002-2004 con le seguenti: bilancio triennale 2003-2005;

sostituire le parole: per l'anno 2002 con le seguenti: per l'anno 2003;

al comma 3:

ovunque ricorrono, sostituire le parole: per l'anno 2002 con le seguenti: per l'anno 2003;

sostituire le parole: dall'anno 2003 con le seguenti: dall'anno 2004;

sostituire le parole: bilancio triennale 2002-2004 *con le seguenti:* bilancio triennale 2003-2005.

21. 1. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 17)

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 22.

*(Modifiche alla legge 24 novembre 2000,
n. 340).*

1. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. *(Controversie in materia di masi chiusi)*. 1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile è esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

2. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 è sostituito dal seguente:

« 43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di produzione. Legge 28 novembre 1965, n. 1329 ».

3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il numero 63, sono aggiunti i seguenti:

« 63-bis. *Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.*

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.

63-ter. *Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche.*

Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10 ».

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 22.

*(Modifiche alla legge 24 novembre 2000,
n. 340).*

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22. 1.

All'emendamento 22.1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: corrispondente riduzione *aggiungere le seguenti:* delle proiezioni.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: 2003-2005 *con le seguenti:* 2002-2004;

sostituire le parole: per l'anno 2003
con le seguenti: per l'anno 2004.

0. 22. 1. 1. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e dal contributo unificato.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dal presente articolo, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo corrente » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. 1. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e dal contributo unificato.

22. 2. Boato, Bressa.

Al comma 3, sopprimere il capoverso 63-bis.

22. 3. Benedetti Valentini.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 18)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 23.

(Abrogazioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro il 31 dicembre 2002.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista sono sanati con efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere g), h) ed i). A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, è abrogata.

5. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99, 106, 112-ter, 112-quater e 112-octies.

6. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.

7. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 e 60.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 6 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

(Abrogazioni).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 marzo 2003.

23. 3. Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

23. 1. Boato, Bressa, Leoni, Marone, Amici.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

23. 2. Mascia.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 19)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

è stata di recente riordinata la dirigenza e istituita la figura del vicedirigente;

la normativa approvata tende, tra l'altro, a garantire il rispetto di livelli di professionalità e competenza insieme con la salvaguardia delle posizioni lavorative acquisite;

tale riordino potrebbe comportare, in sede di prima applicazione, trattamenti differenti per situazioni, in realtà, simili,

impegna il Governo

a valutare la complessiva situazione degli aventi diritto all'inquadramento nella seconda fascia dirigenziale e ad adottare ogni iniziativa utile a garantire tutti i lavoratori, verificando che i principi ispiratori della legge trovino compiuta attuazione in sede di applicazione della stessa.

9/2579/1. Gazzara, Taborelli.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 22 del disegno di legge in esame viene inserito il « procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, articolo 17, commi 2 e 3 » nell'allegato A, dopo il n. 63, della legge 24 novembre 2000 n. 340,

impegna il Governo

ad adottare, nell'applicazione della norma, regolamenti e disposizioni che mantengono la competenza del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e delle sue articolazioni territoriali sulla specifica materia, prevedendo misure di semplificazione procedurale volte ad agevolare i soggetti interessati quanto agli obbligatorî accertamenti sanitari.

9/2579/2. Benedetti Valentini.

La Camera,

premessò che:

la disciplina introdotta con il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, per effetto del mancato coordinamento con le disposizioni previgenti — in particolare con le previsioni della legge 22 gennaio 1934, n. 244, come modificate dalla legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e dal codice della navigazione — ha creato delicati problemi interpretativi in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi e nei porti, non consentendo agli operatori del settore di operare in un quadro di certezza giuridica,

impegna il Governo

ad avviare, con specifico provvedimento o in altra sede legislativa giudicata opportuna, il riordino, la razionalizzazione e la semplificazione della normativa inerente la sicurezza dei lavoratori marittimi.

9/2579/3. Zanetta, Di Teodoro, Campa.

La Camera,

premessò che:

il vigente sistema di prevenzione è stato concepito essenzialmente per la tradizionale realtà del lavoro subordinato,

impegna il Governo

a garantire gli indispensabili adattamenti funzionali nell'adeguamento di detto sistema alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali.

9/2579/4. Di Teodoro.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 11 NOVEMBRE 2002, N. 251, RECANTE MISURE URGENTI
IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (3381)**

(A.C. 3381 - Sezione 1)

ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATO
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*. — 1. È istituito nei ruoli del Consiglio di Stato il posto di Presidente del Consiglio di Stato aggiunto.

2. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato è nominato tra i Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza.

3. Alla copertura di spesa si provvede con la diminuzione di un posto nel ruolo dei Consiglieri di Stato.

4. 02. Saponara.

(A.C. 3381 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3381 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

premesso che, all'articolo 8, comma
3, secondo periodo, potrebbe risultare op-
portuno precisare che i decreti ivi indicati
debbono essere elencati nell'allegato di cui
all'articolo 11, comma 6-*bis*, della legge n.
468 del 1978 con specifica e separata
evidenza;

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6.1 Bonito, nel pre-
supposto che dalla relativa approvazione
consegua la soppressione dell'articolo 8;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1, ad eccezione degli articoli
aggiuntivi 4.02 Saponara e 4.03 e 5.01 del

Governo, in relazione ai quali la Commissione si pronunzierà dopo avere acquisito la relazione tecnica richiesta nella seduta odierna al Governo, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

(A.C. 3381 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

ABOLIZIONE DEI TRIBUNALI REGIONALI E DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

ARTICOLO 1.

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

ARTICOLO 2.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie concernenti le materie di

cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

2. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

3. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

ARTICOLO 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A.

2. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

3. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

ARTICOLO 4.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

3. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 2, comma 1, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministrativo regionale.

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300, CON RIGUARDO ALLE NORME IN TEMA DI MAGISTRATI COLLOCATI FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

ARTICOLO 5.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Go-

verno in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia è elevato a 62 unità, fino al 30 giugno 2004 ».

2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CON RIGUARDO AI CRITERI DI CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ AI GIUDICI DI PACE IN MATERIA PENALE

ARTICOLO 6.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

f) decreto di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione ».

CAPO IV

MODIFICHE URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ARTICOLO 7.

1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, con-

vertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel presente decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, quando fra il proprietario o l'espropriante non si sia amichevolmente concordata l'indennità di espropriazione, la determinazione della indennità stessa è devoluta ad una Giunta speciale da costituirsi presso la Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima Corte di appello, presidente, e da due ingegneri, particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di Napoli.

2. Sono nominati, con le modalità di cui al comma 1, un presidente e due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o di impedimento.

3. I componenti durano in carico un biennio e possono essere riconfermati ».

CAPO V

NORME FINALI

ARTICOLO 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 68.955 per l'anno 2002 ed in euro 827.464 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002/2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A

(Previsto dall'articolo 3, comma 1)

TABELLA B DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1993, N. 295,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
Presidenti aggiunti alla Corte di cassazione	2
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	642
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8.821
Uditori giudiziari	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie ..	200
Totale	10.109

(A.C. 3381 – Sezione 5)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE***All'articolo 4:*

Al comma 2, primo periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004 ».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 3-ter, lettera f), la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni ».

(A.C. 3381 – Sezione 6)**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DE-
CRETO-LEGGE****CAPO I****ABOLIZIONE DEI TRIBUNALI REGIONALI
E DEL TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE ACQUE PUBBLICHE****ART. 1.**

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

* 1. 1. Bonito.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

* 1. 2. Gerardo Bianco.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

* **1. 3.** Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: e.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: regio decreto 30 gennaio 1994, n. 12 aggiungere le seguenti: e ogni altra norma incompatibile con il presente decreto.

1. 4. Governo.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 140 aggiungere le seguenti: lettere a), b), c), d), f).

2. 3. Governo.

Al comma 1, sostituire le parole da: che ha sede fino alla fine del comma con le seguenti: territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale nella fase della decisione, restando monocratica la fase dell'istruttoria.

* **2. 1.** Benedetti Valentini, Carrara, Antonio Russo, Antonio Pepe, Filippo Maria Drago, Giulio Conti, Perrotta, Marinello, Misuraca, Crosetto, Mondello, Costa, Porcu, Didonè.

Al comma 1, sostituire le parole da: che ha sede fino alla fine del comma con le seguenti: territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale nella fase della decisione, restando monocratica la fase dell'istruttoria.

* **2. 2.** Olivieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le controversie di cui all'articolo 144 del regio decreto 11 dicembre 1933,

n. 1775, sono attribuite al tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione.

2. 4. Governo.

ART. 3.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: allega fino a: 295 con le seguenti: allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

Conseguentemente, all'allegato A, sostituire le parole: Tabella B della legge 9 agosto 1993, n. 295 con le seguenti Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71,

3. 1. La Commissione.

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la parola: trecentosessantacinque.

4. 1. Bonito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: procedimento con la seguente: processo.

4. 2. Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla declaratoria di estinzione dei procedimenti di cui al comma 2 provvedono il tribunale ordinario o il tribunale amministrativo regionale rispettivamente competenti per territorio; la corte d'appello provvede per i giudizi di propria competenza.

4. 3. (Testo modificato nel corso della seduta) Governo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In caso di mancata riassunzione dei giudizi, le misure cautelari eventualmente accordate perdono efficacia dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. 4. Governo.

Al comma 4, sopprimere le parole: nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1,.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere le parole: nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2;

sopprimere le parole: all'articolo 2, comma 1.

4. 5. Governo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ; le stesse disposizioni si applicano per i provvedimenti non ancora depositati e per quelli che siano adottati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 6. Governo.

Al comma 5, sostituire le parole: di deposito della sentenza *con le seguenti:* di comunicazione del deposito del provvedimento adottato:

4. 7. Governo.

Al comma 6, dopo le parole: Per i giudizi *aggiungere le seguenti:* di rinvio dalla Corte di cassazione, per quelli:

4. 8. Governo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: ; nelle materie di cui all'articolo 2, comma 3-bis, la competenza spetta al tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione.

4. 9. Governo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Le controversie di cui all'articolo 2, comma 1, che riguardano la provincia di Bolzano sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto della sezione distaccata di Bolzano della corte di appello di Trento; mentre le controversie di competenza del giudice amministrativo sono instaurate davanti alla sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino - Alto Adige.

4. 01. Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. È istituito nei ruoli del Consiglio di Stato il posto di Presidente del Consiglio di Stato aggiunto.

2. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato è nominato tra i Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza.

3. Alla copertura di spesa si provvede con la diminuzione di un posto nel ruolo dei Consiglieri di Stato.

4. 02. Saponara.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. L'organico dei magistrati della Corte di cassazione è modificato secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Quindici posti di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione, nonché tutti i posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte

di cassazione, sono soppressi; in loro vece, sono istituiti altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici.

3. Quindici posti di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione sono soppressi e, in loro vece, sono istituiti altrettanti posti di magistrato di tribunale destinato alla Corte di cassazione. La tabella B annessa al decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, da ultimo sostituita dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto-legge.

4. L'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 115. — (*Magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione*) - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo ».

5. L'articolo 116 del citato regio decreto n. 12 del 1941, è abrogato.

6. All'articolo 117, comma 1, del regio decreto n. 12 del 1941, sono soppresse le parole: « di appello e ».

7. Ai posti soppressi presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale sono trattenuti i magistrati in servizio. Il Consiglio superiore della magistratura dispone il conferimento ad essi delle funzioni di legittimità mediante inquadramento nei posti di cui al comma 2, previo accertamento del possesso della necessaria idoneità precedentemente conseguita e purché siano state svolte, nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza, nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio presso la Corte.

8. Ai posti soppressi di cui al comma 3 sono trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 7.

Conseguentemente, dopo l'allegato A, aggiungere il seguente:

ALLEGATO B

TABELLA B ANNESSA AL DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1991, N. 367, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 GENNAIO 1992, N. 8

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	679
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8.784
Uditori giudiziari	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie	200
Totale	10.109

Conseguentemente la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: Abolizione dei tribunali regionali, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e modifiche all'organico della Corte di cassazione.

4. 03. Governo.

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO
30 LUGLIO 1999, N. 300, CON RIGUARDO
ALLE NORME IN TEMA DI MAGISTRATI
COLLOCATI FUORI DAL RUOLO ORGA-
NICO DELLA MAGISTRATURA

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) di due magistrati con funzioni di legittimità; »;

b) all'articolo 13, primo comma, la lettera c) è soppressa;

c) all'articolo 13, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« La commissione esaminatrice è presieduta dal magistrato con funzioni di legittimità avente anzianità di ruolo maggiore »;

d) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, con il decreto di cui all'articolo 13, primo comma, nomina due magistrati con funzioni di legittimità, aventi anzianità di ruolo minore dei titolari, per supplire, quello con maggiore anzianità, il presidente in caso di assenza o di impedimento e, quello con minore anzianità, l'altro magistrato con funzioni di legittimità. Il Ministro nomina, altresì, un commissario supplente per ciascun effettivo fra gli appartenenti alle corrispondenti categorie di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 13, primo comma. »;

e) l'articolo 14, secondo comma, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro designa, inoltre, per le funzioni di segreteria, personale amministrativo di area C, così come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, dipendente dall'Amministrazione. ».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le parole: ed al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, in tema di concorso per notaio.

5. 01. Governo.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE
1991, N. 374, E SUCCESSIVE MO-
DIFICAZIONI, CON RIGUARDO AI CRI-
TERI DI CORRESPONSIONE DELLE IN-
DENNITÀ AI GIUDICI DI PACE IN MA-
TERIA PENALE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Bonito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: « o penale, anche se non dibattimentale » sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace in materia penale è corrisposta un'indennità di euro 36,15 per ciascuna udienza, anche se non dibattimentale, nonché di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito con sentenza. »;

c) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. In materia penale, al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33, per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

c) provvedimento con cui il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone

la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni o rigetto motivato dell'autorizzazione ».

d) al comma 4, le parole « commi 2 e 3 e 3-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « 2, 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter* ».

6. 5. Bertolini.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera f).

6. 2. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera g).

6. 3. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera i).

6. 4. Pisapia.

ART. 8.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: sono altresì elencati inserire le seguenti: con separata evidenza.

8. 1. La Commissione.